

Facciamo il punto

Febbraio 2022



Nelle pagine seguenti riportiamo i principali chiarimenti di prassi resi da Inps, Inail, Ispettorato del Lavoro e Agenzia delle Entrate nel mese di febbraio 2022 con riferimento alle norme in materia di lavoro.

Inoltre riepiloghiamo gli aggiornamenti previsti per il mese di marzo 2022 dei più comuni contratti collettivi nazionali di lavoro.

Contributi Inps per i lavoratori domestici

L'Inps ha diffuso la Circolare n. 17 del 1° febbraio 2022 con le nuove aliquote contributive per colf, badanti e babysitter per l'anno 2022, che tengono conto della variazione Istat dell'1,9% determinata tra il periodo gennaio 2020-dicembre 2020 e il periodo gennaio 2021-dicembre 2021.

Conseguentemente sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2022 per i lavoratori domestici.

Viene confermata la minore aliquota contributiva dovuta per il finanziamento della Naspi da parte dei datori di lavoro soggetti al contributo Cuaf (Cassa Unica Assegni Familiari) che, ovviamente, incide sull'aliquota complessiva.

Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale a carico del datore di lavoro pari all'1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).

Riordino degli ammortizzatori sociali

Nella Circolare n. 18 del 1° febbraio 2022 l'Inps illustra le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2022 all'impianto degli ammortizzatori sociali in costanza di lavoro, improntate alla realizzazione di un sistema più inclusivo ispirato al principio dell'universalismo "differenziato".

Si precisa anzitutto che le nuove regole si applicano agli eventi di riduzione/sospensione dell'attività lavorativa

che si collocano dal 1° gennaio 2022 in avanti, mentre non interessano gli eventi iniziati nell'anno 2021 e proseguiti nel 2022 che rientrano nel regime previgente.

Vengono descritte le novità introdotte riguardanti l'ampliamento dei lavoratori destinatari (inclusi i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di tutte le tipologie), l'ampliamento della base di computo per la determinazione della dimensione aziendale (ricompresi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di tutte le tipologie), la riduzione da 90 a 30 giorni dell'anzianità di effettivo lavoro sull'unità produttiva per accedere alle prestazioni, la previsione dell'unico massimale (il più alto tra quelli previsti) per il calcolo dell'importo dell'assegno, la previsione del termine decadenziale entro la fine del secondo mese dall'evento per l'invio all'Inps dei dati per il pagamento diretto, i nuovi parametri di compatibilità tra fruizione dell'ammortizzatore e svolgimento di attività lavorativa.

L'Istituto precisa che i dirigenti, pur rientrando nella base di computo per la determinazione della dimensione aziendale, restano esclusi dall'ambito di applicazione degli ammortizzatori sociali, ma possono essere destinatari delle prestazioni e dei connessi obblighi contributivi se previsto dai decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà bilaterali eventualmente applicabili all'azienda.

Riguardo agli apprendisti, le modifiche apportate includono nelle tutele anche gli apprendisti di primo e terzo livello; non limitano più l'accesso alla Cigs per la sola causale di intervento per crisi aziendale ed è eliminata l'ulteriore limitazione per cui, se

l'azienda rientra nel campo di applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie che di quelle straordinarie, gli apprendisti professionalizzanti possono essere destinatari esclusivamente dei trattamenti di Cig ordinaria.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, viene previsto che la Cigs spetti ai datori di lavoro non coperti dai Fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015 (fondi di solidarietà bilaterali, Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano) e che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.

Invece per le aziende rientranti nel campo di applicazione Fis (Fondo Integrazione Salariale Inps di cui all'articolo 29 del D.Lgs. n. 148/2015), se occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, il Fis riconoscerà l'assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie sia straordinarie; se occupano mediamente più di 15 dipendenti, beneficiano delle tutele della Cigs per le causali straordinarie e del Fis esclusivamente per le casuali ordinarie.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, i Fondi bilaterali devono ricomprendere tutti i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, adeguando i propri statuti entro il 31 dicembre 2022; parimenti sono soggetti alla disciplina del Fis i datori di lavoro con almeno un dipendente, non rientranti nell'ambito di applicazione Cigo e non destinatari delle tutele garantite dai citati Fondi di solidarietà bilaterali.

I datori di lavoro a cui si applicano i Fondi bilaterali saranno invece tutelati da questi ultimi sia per le causali ordinarie che straordinarie.

Conformemente a quanto già espresso dal Ministero del Lavoro, l'Istituto conferma che, fino all'adeguamento dei decreti istitutivi dei Fondi bilaterali, i datori di lavoro che operano nei settori coperti dai citati Fondi e che, al 1°

gennaio 2022, occupano un numero di addetti inferiore a quello stabilito dai singoli decreti istitutivi rientrano nella disciplina del Fondo di integrazione salariale.

L'assegno ordinario e l'assegno di solidarietà erogati dal Fis e dai Fondi bilaterali vengono sostituiti dall'assegno di integrazione salariale.

Con riferimento alla prestazione a carico dei Fondi di solidarietà bilaterali, si precisa che, su espresso avviso ministeriale, i periodi massimi di durata cui devono adeguarsi i Fondi di solidarietà di settore sono i seguenti, equivalenti a quelli previsti dalla normativa per la cassa integrazione:

- datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre precedente: 13 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie;
- datori di lavoro che occupano mediamente oltre 5 e fino a 15 dipendenti nel semestre precedente: 26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie;
- datori di lavoro che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente: 26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali ordinarie; 24 mesi per causale Cigs riorganizzazione aziendale; 12 mesi per causale Cigs crisi aziendale; 36 mesi per causale Cigs contratto di solidarietà.

Il Fis garantirà 13 settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e 26 settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti.

Durc per le imprese vittime di usura

Nella Circolare n. 21 del 3 febbraio 2022, l'Inps riepiloga la normativa che disciplina il

Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura.

La Legge n. 44/1999, oltre all'elargizione di una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito, prevede il beneficio della sospensione dei termini a favore degli operatori economici e professionisti danneggiati dal racket e dall'usura: i termini di scadenza ricadenti entro un anno dalla data in cui si è verificato l'evento lesivo, sono prorogati, dalle rispettive scadenze, per la durata di due anni a decorrere dal provvedimento di sospensione.

Rientrano nella sospensione i termini di scadenza del pagamento della contribuzione Inps mensile o periodica, anche se già affidata per il recupero agli Agenti della Riscossione ovvero interessata da provvedimenti di rateazione emessi dall'Inps o dai medesimi Agenti, nonché da provvedimenti di legge in materia di regolarizzazione contributiva agevolata. Ne consegue la sospensione della riscossione dei crediti maturati in tale periodo, indipendentemente dalla fase in cui la stessa si trovi.

L'Istituto precisa che in questi casi, la verifica della regolarità contributiva non dovrà considerare gli adempimenti contributivi ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, che, in quanto interessati dal provvedimento di sospensione, non costituiscono fattispecie di irregolarità per tutta la durata della proroga; tali adempimenti torneranno ad essere rilevanti ai fini della verifica della regolarità una volta decorsi i due anni di proroga.

Riforma degli ammortizzatori sociali: aspetti contributivi

Con il Messaggio n. 637 del 9 febbraio 2022 l'Inps fornisce indicazioni sugli aspetti di natura contributiva riguardanti il nuovo assetto degli ammortizzatori sociali in vigore dal 1° gennaio 2022.

L'ampliamento delle tutele di Cigs, Fondi bilaterali e Fis comporta il relativo obbligo di versamento della contribuzione di finanziamento:

- 0,90% per la Cigs, invariato rispetto a quanto già previsto fino al 31 dicembre 2021;
- 0,50% per il Fis (datori di lavoro fino a 5 dipendenti nel semestre precedente);
- 0,80% per il Fis (datori di lavoro oltre 5 dipendenti nel semestre precedente).

Per l'anno 2022 è prevista una rimodulazione delle aliquote applicabili:

- datori di lavoro fino a 5 dipendenti: aliquota Fis 0,15%;
- datori di lavoro oltre 5 e fino a 15 dipendenti: aliquota Fis 0,55%;
- datori di lavoro oltre 15 dipendenti: aliquota Fis 0,69%;
- datori di lavoro esercenti attività commerciali (logistica compresa), agenzie di viaggio e turismo, con oltre 50 dipendenti nel semestre precedente: aliquota Fis 0,24%;
- datori di lavoro destinatari sia di Fis sia di Cigs: aliquota Cigs 0,27%;

Tutte le aliquote sono ripartite tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo.

Dal 1° gennaio 2022 sono destinatari delle integrazioni salariali anche i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di tutti i livelli: deve pertanto essere versata la contribuzione di finanziamento anche per queste categorie.

La novella normativa non ha modificato la disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi, che rimangono pertanto invariati, salvo l'ampliamento della platea dei lavoratori tutelati.

L'Istituto precisa che saranno emanate successive specifiche istruzioni per il corretto assolvimento degli obblighi informativi e contributivi: fino a tale momento, le aziende

continueranno ad attenersi alle disposizioni amministrative in uso al 31 dicembre 2021.

Assegno unico universale

Nella Circolare n. 23 del 9 febbraio 2022 l'Inps fornisce una dettagliata descrizione della nuova misura che entrerà in vigore dal 1° marzo 2022: da tale data gli assegni al nucleo familiare e le detrazioni per i figli a carico di età inferiore a 21 anni sono sostituite dal nuovo Assegno unico universale.

L'Assegno spetta per ogni figlio minorenni a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età (se frequentante un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea oppure svolge un tirocinio o un'attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui oppure è registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego o svolge il servizio civile universale). Per figli a carico si intendono quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini Isee.

L'Assegno spetta a tutti i nuclei familiari, indipendentemente dal reddito, con importi graduati sulla base dell'Isee; se la domanda è presentata in assenza di Isee, viene riconosciuto l'importo minimo.

Il diritto alla prestazione è esteso ai nonni per i nipoti unicamente in presenza di un formale provvedimento di affidamento o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare (equiparata all'affidamento ai sensi della L. 184/1983).

Per ciascun figlio minorenni è previsto un assegno di 175 euro mensili, che decresce per Isee superiori a 15.000 euro fino a stabilizzarsi a 50 euro mensili per Isee pari o superiori a 40.000 euro. Per i figli maggiorenni l'importo base è di 85 euro mensili, decrescente fino all'importo minimo di 25 euro mensili.

Inoltre, è possibile applicare, anche in cumulo, le seguenti maggiorazioni:

- a) per ciascun figlio successivo al secondo: da 85 a 15 euro mensili;
- b) per ciascun figlio minorenni con disabilità: da 105 a 85 euro mensili;
- c) per ciascun figlio maggiorenne di età fino a 21 anni con disabilità: 80 euro mensili;
- d) per ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni con disabilità: da 85 a 25 euro mensili;
- e) madri di età inferiore a 21 anni: 20 euro mensili per ciascun figlio;
- f) genitori entrambi titolari di reddito da lavoro: da 30 a 0 euro mensili per ciascun figlio;
- g) per le annualità 2022, 2023 e 2024, si applica una maggiorazione di natura transitoria nel caso in cui l'Isee non superi 25.000 euro e nel 2021 sia stato percepito l'assegno per il nucleo familiare.

La prestazione fa riferimento al periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo ed è erogata direttamente dall'Inps su domanda dall'interessato da presentare annualmente entro il 30 giugno; le domande presentate successivamente non danno diritto agli arretrati e la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione.

L'importo mensile spettante è determinato tenuto conto dell'Isee presente al momento della domanda ed è fisso per tutte le rate, salvo il conguaglio che verrà effettuato generalmente nelle mensilità di gennaio e febbraio di ogni anno successivo, in cui si farà riferimento all'Isee in corso di validità al 31 dicembre dell'anno precedente.

Verifica Green pass per gli ultracinquantenni

Considerata l'entrata in vigore dell'obbligo di Green pass "rafforzato" (cioè da vaccinazione o guarigione) sui luoghi di lavoro per i soggetti che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età a partire dal 15

febbraio 2022, l'Inps nel Messaggio n. 721 del 14 febbraio 2022 ha reso noto che, da tale data, il servizio GreenPass 50+ fornisce l'esito della verifica della certificazione tenendo conto del requisito anagrafico: per gli over50 è verificato il Green pass "rafforzato", mentre per i restanti soggetti è verificato il Green pass "base".

Aliquote contributive per la Gestione Separata

L'Inps, con Circolare n. 25 dell'11 febbraio 2022, ha comunicato le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata.

Per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2022, a decorrere dal 1° gennaio 2022 l'aliquota di finanziamento della Dis-Coll è elevata dallo 0,51% al 1,31%.

Sono interessati dalla modifica delle aliquote contributive i soggetti i cui compensi derivano da uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica anche se tali soggetti non sono beneficiari della relativa prestazione; da rapporti di collaborazioni coordinate e continuative; da dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio. Tutte le restanti categorie (ad esempio amministratori di enti locali, venditori porta a porta, lavoratori occasionali, ...) continuano ad applicare l'aliquota del 33,72%.

Gli importi conseguenti all'applicazione delle nuove aliquote sui compensi già erogati e assoggettati alle aliquote in vigore fino al 31 dicembre 2021 potranno essere versati entro tre mesi dalla pubblicazione della Circolare, senza oneri aggiuntivi.

Massimale per i trattamenti di integrazione salariale

Nella Circolare n. 26 del 16 febbraio 2022 l'Inps ha determinato gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e dei trattamenti di disoccupazione relativi all'anno 2022, sulla base della variazione annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Si ricorda che la Legge di bilancio per il 2022 ha previsto, per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, il superamento dei due massimali per fasce retributive introducendo un unico massimale, il più alto di quelli attualmente previsti, a prescindere dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori.

Pertanto, per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Cassa integrazione salariale operai agricoli, Cassa integrazione straordinaria e Assegno di integrazione salariale del Fis, l'importo del massimale mensile è di 1.222,51 euro, corrispondente a 1.151,12 euro al netto del contributo previdenziale del 5,84%.

La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo di Naspi e Dis-Coll è pari a 1.250,87 euro, mentre l'importo massimo mensile dell'indennità è pari a 1.360,77 euro.

Semplificazioni per le domande di Fis

In relazione alle semplificazioni disposte nella Circolare del Ministero del Lavoro n. 3/2022, l'Inps nel Messaggio n. 802 del 17 febbraio 2022 dirama le istruzioni per l'invio delle domande di Assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale.

Le semplificazioni interessano le istanze presentate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo

2022, a prescindere dalle durate e dalle causali dei trattamenti richiesti.

Si chiarisce che, in deroga alla normativa ordinaria, l'informativa sindacale può essere anche successiva all'inizio del periodo di sospensione richiesto. La stessa deve comunque essere allegata alla domanda; qualora non venga prodotta, nemmeno a seguito di richiesta dell'Istituto, la domanda sarà respinta.

Questa interpretazione sostituisce le indicazioni del Messaggio n. 606 dell'8 febbraio 2022 in cui l'Inps aveva precisato che non fosse necessario dare prova delle comunicazioni preventive inviate alle organizzazioni sindacali, qualora queste ultime attestino che la procedura sindacale sia stata correttamente espletata, ma senza dare la possibilità di svolgere l'informativa sindacale dopo l'inizio dell'evento.

Con riferimento al pagamento diretto della prestazione, è sufficiente trasmettere una semplice comunicazione in cui, facendo riferimento alla crisi pandemica in atto, l'azienda dichiara di versare in una situazione di difficoltà economico finanziaria con conseguenti problemi di liquidità, anche di natura temporanea.

Ai fini della valutazione dei requisiti di accesso, non deve essere presentata la relazione tecnica collegata alla causale di intervento invocata, ma solo una relazione semplificata che attesti come il perdurare degli effetti della pandemia abbiano inciso negativamente sull'attività dell'azienda e sulla situazione economico finanziaria.

Ulteriore Cig Covid-19 per le imprese di rilevante interesse strategico nazionale

Il D.L. 4/2022 ha reso disponibili ulteriori ventisei settimane di cassa integrazione ordinaria con causale Covid-19 per imprese di rilevante interesse strategico nazionale.

Nel Messaggio n. 816 del 18 febbraio 2022, l'Inps ha offerto indicazioni per l'esposizione del conguaglio nei flussi Uniemens da parte dei datori di lavoro interessati, precisando

che possono accedere alla Cigo con la causale speciale per un periodo di durata massima pari a tredici settimane, collocabile anche in continuità con i precedenti periodi di trattamento autorizzati ai sensi del D.L. 103/2021, e fruibile entro il 31 marzo 2022; con separata domanda, possono chiedere una proroga del predetto periodo, sino a un massimo di ulteriori tredici settimane, anch'esso fruibile entro e non oltre il 31 marzo 2022.

Le domande per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti da data anteriore al 28 febbraio 2022 devono essere inviate entro e non oltre il 31 marzo 2022, mentre le domande per periodi decorrenti dal 1° marzo 2022 devono essere inviate entro e non oltre il 30 aprile 2022.

Fondo di solidarietà per le attività professionali

Nella Circolare n. 29 del 21 febbraio 2022 l'Inps offre una completa ricognizione dell'operatività del Fondo di solidarietà per le attività professionali, riepilogando le causali di intervento, le modalità di richiesta ed erogazione dell'assegno di integrazione salariale e le istruzioni per il conguaglio nel flusso Uniemens degli importi anticipati ai lavoratori.

Si ricorda che il Fondo accoglie i datori di lavoro del settore delle attività professionali, individuati sulla base dei codici Ateco riportati da ultimo nella Circolare Inps n. 16/2022, che occupano mediamente più di tre dipendenti e interviene a seguito di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per le causali previste in materia di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria dal D.Lgs. 148/2015 (situazioni temporanee di mercato, eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, processi di riorganizzazione aziendale, crisi aziendale e contratto di solidarietà).

Per ciascuna unità produttiva la prestazione è corrisposta per una durata massima di

dodici mesi in un biennio mobile e per i datori di lavoro che impiegano mediamente più di quindici dipendenti è previsto un ulteriore intervento per un periodo massimo di ventisei settimane in un biennio mobile.

Le domande di accesso all'assegno di integrazione salariale sono esaminate dal Comitato amministratore del Fondo, che delibera gli interventi seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, secondo i criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto dei principi di proporzionalità della prestazione, nei limiti delle risorse disponibili.

Riguardo all'informativa sindacale preventiva, viene precisato che è sufficiente l'avvenuta informativa senza obbligo di addivenire ad un accordo sindacale, a meno che si tratti di intervento richiesto per la causale "contratto di solidarietà", per cui è necessario l'accordo.

Ripresa versamenti degli enti sportivi

L'Inps, con il Messaggio n. 884 del 23 febbraio 2022, fornisce le istruzioni per la compilazione dei flussi Uniemens e del modello F24 ai fini della ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali da parte degli organismi sportivi sospesi tra il 1° dicembre 2021 e il 31 dicembre 2021 ai sensi del D.L. 146/2021.

Il versamento può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 marzo 2022 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di nove rate mensili di pari importo, con scadenza della prima rata entro il 31 marzo 2022.

Sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali

Nella Circolare n. 32 del 25 febbraio 2022 l'Inps illustra le disposizioni operative per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione di irrogazione della sanzione amministrativa

pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per gli omessi versamenti di ritenute previdenziali di importo non superiore a 10.000 euro annui, che sostituisce la sanzione penale a seguito dell'intervento di parziale depenalizzazione previsto dal D.Lgs. 8/2016.

L'ordinanza-ingiunzione segue la notifica dell'accertamento della violazione che, oltre ad assegnare il termine di tre mesi per il versamento delle ritenute omesse, contiene l'avviso che, in assenza del versamento delle ritenute omesse entro il termine stabilito, trova applicazione la sanzione amministrativa nella misura prevista dall'articolo 2, comma 1-bis, del D.L. 463/1983 da 10.000 euro a 50.000 euro e che, ai fini dell'estinzione del procedimento sanzionatorio, l'autore dell'illecito potrà versare, entro il termine di sessanta giorni, l'importo della sanzione amministrativa nella misura ridotta pari alla terza parte del massimo, e quindi pari a 16.666 euro.

L'assenza del pagamento delle ritenute omesse o della sanzione amministrativa nella misura ridotta nei termini comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa di importo superiore a quello determinato in misura ridotta: la sanzione amministrativa che sarà irrogata con l'ordinanza-ingiunzione avrà pertanto un importo da un minimo di 17.000 euro fino a un massimo di euro 50.000.

Ai fini della determinazione della graduazione, l'Istituto terrà conto della situazione complessiva del debitore, dell'importo delle ritenute omesse, dell'eventuale reiterazione della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

Il pagamento dovrà essere effettuato in unica soluzione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione, con facoltà di chiedere la rateizzazione entro lo stesso termine.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo, contro il quale gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

Alternatività tra Assegno unico e Assegni familiari

Nella Circolare n. 34 del 28 febbraio 2022 l'Inps fornisce le istruzioni procedurali conseguenti all'abrogazione a decorrere dal 1° marzo 2022 delle prestazioni di Anf in favore dell'Assegno unico universale, esclusivamente per i nuclei familiari con figli e orfanili: in particolare vengono precisate le situazioni che danno diritto all'una o all'altra prestazione.

Tenuto conto che l'Assegno unico è riconosciuto per ciascun figlio minorenni a carico e maggiorenne a carico, fino al compimento dei ventuno anni di età se studente, registrato come disoccupato oppure con tirocinio o servizio civile in corso, a partire dal 1° marzo 2022 si avrà diritto agli Assegni familiari esclusivamente in presenza delle seguenti condizioni:

- il nucleo familiare del richiedente è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato; oppure dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
- nel nucleo familiare non devono essere presenti figli che danno diritto alla percezione dell'Assegno unico.

Pertanto nel caso in cui venga presentata una domanda di Anf per un nucleo familiare in cui è presente anche un solo figlio minorenni a carico, tale domanda sarà respinta per tutti i componenti del nucleo familiare; nel caso in cui venga presentata una domanda di Anf per un nucleo familiare in cui è presente un figlio maggiorenne a carico con età fino ai ventuno anni o un figlio con disabilità a carico, senza limiti di età, qualora i controlli, anche automatizzati, nelle banche dati disponibili diano esiti negativi sul riconoscimento dell'Assegno unico, sarà possibile procedere all'accoglimento dell'Anf per i soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti che si trovino nelle condizioni di diritto a prestazioni Anf.

Documentazione probante per l'OT23

L'Inail, con l'Istruzione operativa n. 1104 del 4 febbraio 2022, ha pubblicato il nuovo modello OT23 a seguito dell'eliminazione, dall'elenco della documentazione probante per tutti gli interventi della sezione E, delle dichiarazioni del datore di lavoro.

L'Istituto ritiene che tali dichiarazioni, pur contribuendo a una maggiore consapevolezza del datore di lavoro, sono ininfluenti e risulta sufficiente la restante documentazione indicata nel Modello.

Assicurazione Inail per lavoratori autonomi dello spettacolo

Nella Circolare n. 11 del 24 febbraio 2022 l'Inail fornisce le indicazioni operative relative all'estensione dell'assicurazione obbligatoria ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo a decorrere dal 1° gennaio 2022, indipendentemente dalla forma contrattuale instaurata (subordinati o autonomi).

Vengono precisate le tipologie di lavoratori tutelati da individuare facendo riferimento

alle categorie dei lavoratori indicate attualmente ai gruppi A e B del DM 15 marzo 2005, ovvero coloro che svolgono attività artistica o tecnica connessa con la produzione e la realizzazione di uno spettacolo (ad esempio artisti lirici, cantanti di musica leggera, coristi, attori, mimi, registi teatrali e cinematografici, direttori d'orchestra, ballerini, coreografi) e che coloro che prestano attività al di fuori delle predette ipotesi, ovvero le cosiddette maestranze (macchinisti, elettricisti, falegnami, tappezzeri, pittori, decoratori, ...).

Si chiarisce che l'obbligo vige anche per i lavoratori che prestano attività di insegnamento o formazione e attività remunerata di carattere promozionale di spettacoli, nonché per i lavoratori che effettuano esibizioni musicali dal vivo che rientrano nella soglia di esenzione dagli obblighi di iscrizione e di versamento della contribuzione all'Inps gestione ex Enpals.

Soggetti assicuranti, tenuti al versamento del premio assicurativo, sono i committenti presso cui gli iscritti prestano la loro opera e per l'assicurazione si applicano i premi ordinari e le tariffe dei premi delle gestioni "Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività", considerando come retribuzione imponibile l'ammontare dei compensi corrisposti nell'anno solare di riferimento, nel rispetto del limite minimo di retribuzione giornaliera.

Per effetto dell'estensione della copertura assicurativa, i lavoratori autonomi dello spettacolo in caso di infortunio o di malattia professionale hanno diritto alle medesime prestazioni economiche, sanitarie e socio-sanitarie e integrative previste per tutti gli altri lavoratori assicurati all'Inail.

Vengono offerti chiarimenti riguardanti le denunce per infortuni in itinere: quando l'incidente avviene durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro, ognuno riferito a un diverso committente, l'obbligo di presentare la denuncia di

infortunio è a carico del committente presso cui il lavoratore si stava recando.

Nella Circolare viene precisato che le denunce di iscrizione e variazione con decorrenza 1° gennaio 2022 possono essere effettuate senza applicazione di sanzioni entro il 18 marzo 2022.

Condizioni per la revoca della sospensione dell'attività

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Nota n. 151 del 2 febbraio 2022, ha offerto chiarimenti in merito ai presupposti necessari per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'articolo 14, D.Lgs. 81/2008, laddove lo stesso sia stato adottato per l'irregolare occupazione di lavoratori impiegati nel settore agricolo e nei settori produttivi caratterizzati dalla stagionalità o dalla natura avventizia delle prestazioni di lavoro.

L'Ispettorato precisa che le condizioni di legge necessarie per la revoca del provvedimento di sospensione sono, oltre al pagamento della somma aggiuntiva, la regolarizzazione dei lavoratori in nero deve avvenire "di norma mediante le tipologie contrattuali indicate dalla disciplina in materia di maxisanzione". Pertanto, nel caso in questione, resta possibile la regolarizzazione del personale interessato con soluzioni contrattuali diverse, purché compatibili con la prestazione di lavoro subordinato già resa: eventuali soluzioni di regolarizzazione diverse da quelle indicate dal legislatore (contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche part time non inferiore al 50%, o a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi), così come il mantenimento in servizio per un periodo di tempo inferiore ai 3 mesi, non consentiranno però l'ammissione al pagamento della diffida ex articolo 13, D.Lgs. 124/2004.

Rapporti di lavoro in regime di codatorialità

Nella Nota n. 315 del 22 febbraio 2022 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce chiarimenti in merito ai rapporti di lavoro in regime di codatorialità, con particolare riferimento alle comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione, che devono essere effettuate con il modello Unirete da parte del datore individuato nel contratto di rete come incaricato alle comunicazioni previste dalle disposizioni vigenti.

Si precisa che l'impresa referente per le comunicazioni non è automaticamente individuata quale datore di lavoro di riferimento, in capo a cui sono ricondotti gli obblighi di registrazione delle prestazioni lavorative sul Libro unico del lavoro e gli adempimenti previdenziali e assicurativi.

Il trattamento previdenziale ed assicurativo e il Ccnl applicabile al lavoratore in codatorialità vengono definiti in base alla classificazione dell'impresa indicata nella comunicazione Unirete come datore di lavoro di riferimento.

Informativa sindacale per domande al Fis

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la Circolare n. 3 del 16 febbraio 2022 in cui dispone semplificazioni procedurali per le istanze di accesso all'assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale applicabili in via transitoria ed eccezionale alle domande presentate tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, per consentire ai soggetti che entrano, dal 1° gennaio 2022, nel campo di applicazione del Fis, di adeguarsi ai nuovi adempimenti e nuovi oneri posti dalla Legge di Bilancio 2022.

Per le richieste di pagamento diretto, le difficoltà finanziarie si potranno desumere da una documentazione semplificata, ovvero

una relazione che, facendo riferimento al fatto notorio della crisi pandemica in atto, indichi le ricadute negative anche di natura temporanea sulla situazione finanziaria del singolo datore di lavoro.

Tali principi di semplificazione si applicheranno anche nella valutazione dei requisiti per l'accesso all'assegno di integrazione salariale con riferimento alle diverse causali di intervento: la relazione tecnica allegata potrà limitarsi ad esplicitare le ricadute dell'emergenza epidemiologica sulle dinamiche aziendali.

Con riferimento all'informativa e consultazione sindacale preventiva, il Ministero stabilisce che le domande potranno essere trasmesse all'Inps anche in assenza dell'espletamento della procedura sindacale preventiva, fermo restando che la stessa dovrà comunque essere svolta e comunicata all'Istituto, che potrà richiedere in sede di istruttoria l'integrazione dell'istanza su questo aspetto.

Agevolazione impatriati in rientro da distacco all'estero

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta all'interpello n. 85 del 17 febbraio 2022, ribadisce l'interpretazione già espressa in tema di applicazione dell'agevolazione Impatriati ai casi di rientro in Italia alle dipendenze del medesimo lavoratore dopo un periodo di distacco all'estero.

L'agevolazione è applicabile se l'attività lavorativa svolta dall'impatriato costituisca una "nuova" attività lavorativa, in virtù della sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, diverso dal contratto in essere in Italia prima del distacco, finalizzato all'assunzione di un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario; non è applicabile, invece, quando, pur in presenza di un "nuovo" contratto per l'assunzione di un "nuovo" ruolo aziendale, si presenti, di fatto, una situazione di continuità con la precedente posizione lavorativa svolta nel

territorio dello Stato prima dell'espatrio, in cui i termini e le condizioni contrattuali rimangono invariati (ad esempio riconoscimento di ferie maturate prima del nuovo accordo contrattuale, riconoscimento dell'anzianità dalla data di prima assunzione, ...).

Nel caso concreto sottoposto all'attenzione dell'Amministrazione, il lavoratore risolverà il contratto di lavoro con l'azienda distaccataria, sottoscriverà un nuovo contratto che prevederà un periodo di prova e non sarà riconosciuta alcuna anzianità convenzionale, e il nuovo ruolo dirigenziale che svolgerà in Italia non si pone in continuità né con quello svolto all'estero, né con quello che svolgeva prima dell'espatrio: ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti necessari, l'Agenzia delle Entrate ritiene applicabile l'agevolazione.

Nuova Irpef 2022 e Assegno unico

Nella Circolare n. 4/E del 18 febbraio 2022 l'Agenzia delle Entrate commenta il nuovo assetto dell'Irpef a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 234/2021 a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Gli scaglioni Irpef e le relative aliquote vengono così ridefiniti: per redditi complessivi compresi tra 0 e 15.000 euro l'aliquota rimane del 23%; per redditi oltre 15.000 euro e 28.000 euro viene ridotta da 27% a 25%; il terzo scaglione contiene i redditi oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro (anziché i precedenti 55.000 euro) con aliquota del 35% (precedentemente era del 38%); il quarto ed ultimo scaglione riguarda i redditi superiori a 50.000 euro con aliquota del 43% (vengono quindi accorpate i precedenti quarto e quinto scaglione, con abolizione dell'aliquota del 41%).

Contestualmente cambia il calcolo delle detrazioni per redditi di lavoro. In particolare, per quanto riguarda le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, si prevede una detrazione di 1.880 euro per redditi

complessivi fino a 15.000 euro, a seguire per i redditi oltre 15.000 euro la detrazione base è di 3.100 euro decrescente al crescere del reddito, fino ad azzerarsi per i redditi superiori a 50.000 euro.

Il Trattamento integrativo spetta in misura piena (1.200 euro annui) solo per i titolari di redditi di lavoro dipendente con reddito complessivo fino a 15.000 euro; invece per i contribuenti con reddito complessivo compreso tra 15.000 e 28.000 euro spetta se la somma delle detrazioni per carichi di famiglia, lavoro dipendente, per interessi su mutui contratti fino al 31/12/2021, per le rate relative alle detrazioni per spese sanitarie e per detrazioni edilizie per spese sostenute fino al 31/12/2021, sia di ammontare superiore all'imposta lorda: è riconosciuto per un ammontare pari alla differenza tra la somma delle detrazioni sopra elencate e l'imposta lorda, comunque non superiore a 1.200 euro.

Viene specificato che, ai fini del calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente, non vanno computati i giorni di assenza ingiustificata per violazione dell'obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19.

L'Agenzia delle Entrate dispone che, qualora i sostituti d'imposta non siano riusciti ad applicare tempestivamente le nuove regole, è possibile adeguarsi entro il mese di aprile 2022, provvedendo ad effettuare un conguaglio per i primi tre mesi del 2022.

Con riferimento all'entrata in vigore dell'Assegno unico, si precisa che a far data dal 1° marzo 2022 cessano di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni e per figli con disabilità, ed è abrogata la detrazione per famiglie numerose: tali detrazioni devono quindi essere ragguagliate ai soli mesi di gennaio e febbraio 2022, ferma restando la verifica della spettanza in sede di conguaglio di fine anno o fine rapporto con riferimento al reddito complessivo riferito all'intero periodo d'imposta.

Si chiarisce che la condizione dell'esistenza di almeno quattro figli a carico per il riconoscimento della detrazione per famiglie numerose può verificarsi in tutto il periodo d'imposta 2022 e, per i figli di età pari o superiore a 21 anni, la detrazione per figli a carico spetta dal mese del compimento dei 21 anni di età.

Per i figli di età inferiore ai 21 anni che sono fiscalmente a carico, anche se non spettano più le detrazioni per figli a carico, continuano a spettare le detrazioni e le deduzioni previste per oneri sostenuti nel loro interesse e le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 2, Tuir in tema di welfare.

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Alimentari e panificazione (artigianato) - Accordo 6 dicembre 2021

Minimi tabellari: a decorrere dal 1° marzo 2022 decorre il secondo dei tre aumenti dei minimi tabellari previsto dal rinnovo del Ccnl.

Imprese artigiane del settore alimentare

Livello	Aumento	Minimo	Indennità di funzione	Totale
1S	39,17	2.218,02	36,15	2.254,17
1	35,17	1.991,43	---	1.991,43
2	32,19	1.823,06	---	1.823,06
3A	30,00	1.698,85	---	1.698,85
3	28,38	1.606,88	---	1.606,88
4	27,22	1.541,33	---	1.541,33
5	25,96	1.470,16	---	1.470,16
6	24,29	1.375,48	---	1.375,48

Imprese del settore panificazione

Livello	Aumento	Minimo	Indennità speciale	Totale
A1S	34,46	1.876,18	94,77	1.970,95
A1	32,03	1.744,21	88,06	1.832,27
A2	30,00	1.633,54	82,63	1.716,17
A3	27,47	1.495,80	75,92	1.571,72
A4	26,03	1.417,19	72,05	1.489,24
B1	33,74	1.836,90	92,19	1.929,09
B2	27,72	1.509,09	76,44	1.585,53
B3 super	26,97	1.468,68	74,87	1.543,55
B3	26,09	1.420,77	72,56	1.493,33
B4	24,75	1.347,45	68,69	1.416,14

Calzature (aziende industriali) - Ipotesi di accordo 21 giugno 2021

Elemento di garanzia retributiva: per i dipendenti di aziende prive di contrattazione aziendale o territoriale che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto

spettante in base al presente ccnl, con la retribuzione di marzo 2022 viene corrisposto l'importo di 300 euro a titolo di elemento di garanzia retributiva, onnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, diretti, indiretti e differiti, compreso il TFR. L'importo è relativo all'anno 2021 e spetta ai lavoratori in forza dall'1 gennaio al 31 dicembre dell'anno di competenza.

Lavanderie (aziende industriali) - Accordo 5 gennaio 2021

Minimi tabellari: a decorrere dal 1° marzo 2022 decorre il terzo dei quattro aumenti dei minimi tabellari previsto dal rinnovo del Ccnl.

Livello	Aumento	Minimo	Indennità di funzione	Incentivo di modulo	Totale
D2	49,41	2.545,10	130,00	103,25	2.778,35
C3	49,41	2.545,10	---	103,25	2.648,35
C2	38,49	2.200,33	---	93,44	2.293,77
C1	31,95	1.971,52	---	78,76	2.050,28
B3	31,35	1.903,69	---	75,51	1.979,20
B2	26,99	1.756,05	---	65,39	1.821,44
B1	25,00	1.679,54	---	59,76	1.739,30
A3	24,41	1.650,16	---	57,00	1.707,16
A2	22,81	1.569,72	---	52,68	1.622,40
A1	19,84	1.390,43	---	---	1.390,43

Per le aziende che abbiano avuto, nell'anno 2019, un'incidenza del fatturato derivante per almeno il 60% dal settore turistico-alberghiero e della ristorazione, stante la situazione di crisi dovuta dalla pandemia Covid-19, la tranche di aumento, riferita al parametro B1, da riparametrare per gli altri livelli, è di 15 euro. I nuovi minimi sono quindi i seguenti:

Area/Modulo	Importi mensili
Direttiva/Centrato	2.515,46
Tecnica/Consolidato	2.515,46
Tecnica/Centrato	2.177,24
Tecnica/Base	1.952,35
Qualificata/Consolidato	1.884,88
Qualificata/Centrato	1.739,86
Qualificata/Base	1.664,54
Operativa/Consolidato	1.635,52
Operativa/Centrato	1.556,03
Operativa/Base	1.378,53



SEDE DI MILANO

Via Salasco, 40
20136 - Milano
T +39 02.855010.1
F +39 02.855010.36

SEDE DI ROMA

Via del Corso, 101
00186 - Roma
T +39 06.3209029.1
F +39 06.3209029.2

info@gesam.eu

www.gesam.eu